

Bruxelles, 19 agosto 2025
(OR. en)

12163/25

COH 162
FIN 981
ECOFIN 1096
SOC 572

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 441 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Fondo di Solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2019 - 2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 441 final.

All.: COM(2025) 441 final



Bruxelles, 30.7.2025
COM(2025) 441 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Fondo di Solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2019 - 2020

INDICE

Introduzione	2
Domande ricevute negli anni 2019 e 2020	3
➤ <i>Nel 2019</i>	3
➤ <i>Nel 2020</i>	5
Finanziamento	11
Chiusure	13
➤ <i>Chiusure del 2020</i>	13
Conclusioni.....	14

INTRODUZIONE

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹ ("il regolamento"), dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del Fondo nell'anno precedente. La presente relazione descrive le attività del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 2019 e nel 2020. Presenta inoltre una sintesi delle domande presentate nel 2019 e nel 2020 e dei casi chiusi nel periodo in esame. La Commissione ha valutato tutte le domande in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

Nel **2019** la Commissione ha ricevuto **quattro nuove domande** di contributi finanziari a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in particolare dalla Grecia (eventi meteorologici estremi), dalla Spagna (eventi meteorologici estremi), dall'Austria (inondazioni) e dal Portogallo (eventi meteorologici estremi). Tre di tali domande riguardavano "catastrofi naturali regionali" e una riguardava una "catastrofe naturale in un paese limitrofo".

La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno ricevuto anticipi per un totale di 69,5 milioni di EUR entro poche settimane dalla presentazione delle rispettive domande.

Nel **2020** la Commissione ha ricevuto **31 nuove domande** di contributi finanziari a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, **nove** delle quali erano correlate a catastrofi naturali e 22 a situazioni di grave emergenza di sanità pubblica.

Le nove domande correlate a catastrofi naturali provenivano da Grecia (inondazioni a Evia, ciclone Ianos), Spagna (tempesta Gloria), Francia (tempesta Alex), Croazia (terremoto di Zagabria), Italia (eventi meteorologici avversi, tempesta Alex), Austria (eventi meteorologici avversi) e Polonia (inondazione).

La domanda della Spagna per la tempesta Gloria nel 2020 e la domanda dell'Italia per la tempesta Alex nell'ottobre 2020 sono state respinte in quanto non rispettavano i criteri di cui al regolamento.

Delle domande accolte, due riguardavano "catastrofi naturali gravi", quattro erano "catastrofi naturali regionali" e una riguardava "catastrofi naturali in un paese limitrofo".

A seguito della modifica del regolamento del 30 marzo 2020 la Commissione ha ricevuto **22 domande** di contributi finanziari a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea correlate alla pandemia di COVID-19, ossia da Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Le domande di Polonia e Slovenia sono state respinte in quanto non rispettavano i criteri stabiliti dal regolamento.

Albania, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Montenegro, Portogallo e Spagna hanno chiesto anticipi per un importo totale di 132,7 milioni di EUR. La Commissione ha versato anticipi ai sette Stati membri (Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria e

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).

Portogallo) entro la fine del 2020. L'Albania e il Montenegro non hanno potuto ricevere anticipi in quanto non sono Stati membri. Nel marzo 2021 la Commissione ha inoltre proposto al Parlamento europeo e al Consiglio la mobilitazione di 397,45 milioni di EUR come versamento a saldo per gli Stati membri (che avevano ricevuto anticipi) e come versamento totale per l'Albania e il Montenegro (che non avevano ricevuto anticipi).

L'allegato I presenta le soglie dei danni per "catastrofi naturali gravi" applicabili nel 2019 e nel 2020 per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. L'allegato II offre una panoramica delle domande approvate nel 2019 e nel 2020 con le informazioni finanziarie pertinenti.

DOMANDE RICEVUTE NEGLI ANNI 2019 E 2020

➤ NEL 2019

Nel 2019 la Commissione ha ricevuto quattro nuove domande di contributi finanziari a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Tutte sono pervenute alla Commissione entro il termine legale di "non oltre dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno" (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Tre domande riguardavano "catastrofi naturali regionali" e una si basava sulla disposizione relativa alle "catastrofi naturali in un paese limitrofo". Nel corso del 2019 e del 2020 la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione per la concessione di contributi finanziari a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per tutte e quattro le domande.

AUSTRIA - Inondazioni

Nell'ottobre 2018 le zone sud-occidentali dell'Austria hanno subito gravi inondazioni causate dalle stesse condizioni meteorologiche che hanno causato una "catastrofe naturale grave" in Italia. Dal 15 al 17 novembre 2018 le piogge sono state molto intense nell'Austria meridionale (soprattutto nel Tirolo orientale e in Carinzia), causando gravi smottamenti, frane e inondazioni. Gli eventi meteorologici estremi hanno causato danni considerevoli a infrastrutture pubbliche essenziali, abitazioni private, imprese e foreste.

Successivamente, il 14 gennaio 2019, l'Austria ha presentato domanda di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il 20 febbraio 2019 ha presentato una versione riveduta della domanda. Le autorità austriache hanno stimato in 322 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. L'Austria non ha chiesto un anticipo.

In seguito alla proposta della Commissione COM(2019) 3604 del 15 maggio 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, il 18 settembre 2019, il versamento di 8 154 899 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea all'Austria. Il 2 ottobre 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2019) 7174 che concedeva un contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il versamento di 8 154 899 EUR è stato effettuato il 28 ottobre 2019.

GRECIA - Eventi meteorologici estremi

Tra il 23 e il 26 febbraio 2019 una tempesta con piogge eccezionalmente intense ha colpito Creta, in particolare la parte occidentale dell'isola. Le inondazioni e le frane che ne sono

derivate hanno causato la perdita di vite umane e hanno avuto conseguenze disastrose per le infrastrutture locali, in particolare per le strade. L'economia (soprattutto il settore agricolo) è stata gravemente danneggiata. Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato domanda di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

La Grecia ha stimato in 182,1 milioni di EUR i danni diretti totali. I danni causati a Creta rappresentano il 2,1 % del PIL di Kriti, la regione di livello NUTS 2² interessata, e superano pertanto la soglia di 129,8 milioni di EUR ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. Nella domanda, la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo.

Il 19 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2019) 5514, con cui ha concesso un anticipo di 455 252 EUR sul contributo finanziario previsto a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e successivamente, il 27 agosto 2019, ha versato detto importo alla Grecia.

A seguito della proposta della Commissione COM(2019) 496 del 18 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 4 552 517 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Grecia. Il 30 gennaio 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 449 che concedeva un contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il saldo di 4 097 266 EUR è stato versato il 19 febbraio 2020.

PORTOGALLO - Eventi meteorologici estremi

L'uragano Lorenzo è stato un ciclone tropicale atlantico di categoria 5, il ciclone tropicale più orientale e più vicino all'Europa mai registrato. Dopo una rapida intensificazione, il 2 ottobre 2019 ha attraversato le Azzorre (Portogallo), danneggiando le infrastrutture pubbliche e private con gravi conseguenze per la vita quotidiana delle persone, le imprese e le istituzioni. Il 3 ottobre il governo regionale ha dichiarato una crisi energetica al fine di garantire l'approvvigionamento energetico di base. Il 17 ottobre ha dichiarato una situazione di calamità pubblica sul territorio della regione autonoma delle Azzorre, a seguito dei danni causati dall'uragano.

Nel novembre 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di assistenza finanziaria dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea in relazione alla catastrofe dell'uragano Lorenzo. Le autorità portoghesi hanno stimato in 328,5 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe.

Sulla base della valutazione condotta in conformità dell'articolo 4 del regolamento, la Commissione ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario (calcolato in 8 212 697 EUR) a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2019) 9067 che concedeva un anticipo del 10 % pari a 821 270 EUR, versato il 23 dicembre 2019.

A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 200 del 30 aprile 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 8 212 697 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al Portogallo. Il 7 luglio 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 4713 che concedeva un contributo finanziario di 8 212 697 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il saldo di 7 391 427 EUR è stato versato il 22 luglio 2020.

² Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

SPAGNA - Eventi meteorologici estremi

Dal 9 settembre 2019 in poi, un fenomeno meteorologico raro descritto come una "depressione isolata ad alti livelli" (*depresión aislada en niveles altos*, DANA) ha colpito la parte sudorientale della penisola iberica. Il fenomeno, caratterizzato da precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni, ha raggiunto il suo apice tra il 12 e il 16 settembre 2019 e ha colpito violentemente vaste aree delle regioni di Valencia, Murcia, Castiglia-La Mancia e Andalusia.

Successivamente, il 28 novembre 2019, la Spagna ha presentato domanda di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, entro il termine di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno. Le autorità spagnole hanno stimato in 2,3 miliardi di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe.

Sulla base della valutazione condotta, la Commissione ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario (calcolato in 56 743 358 EUR) a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Il 13 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 905 che concedeva un anticipo di 5 674 336 EUR, versato alla Spagna il 6 marzo 2020.

A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 200 del 30 aprile 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento alla Spagna di 56 743 358 EUR a titolo del FSUE. A seguito della decisione di esecuzione C(2020) 7541, il saldo di 51 069 022 EUR è stato versato il 19 novembre 2020.

➤ **NEL 2020**

Nel 2020 la Commissione ha ricevuto nove nuove domande di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per catastrofi naturali. Tutte le domande sono pervenute alla Commissione entro il termine legale di "non oltre dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno" (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Delle domande accolte, due riguardavano "catastrofi naturali gravi", quattro riguardavano "catastrofi naturali regionali" e una si basava sulla disposizione relativa alle "catastrofi naturali in un paese limitrofo". Nel corso del 2020 e del 2021 la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione che concedevano i contributi finanziari a titolo del Fondo europeo di solidarietà dell'Unione europea per le sette domande accolte.

ITALIA - Eventi meteorologici avversi

Nei mesi di ottobre e novembre 2019 l'Italia ha registrato eventi meteorologici avversi. La catastrofe ha causato inondazioni e frane, tra cui un allagamento a Venezia. La regione più colpita è stata il Veneto, dove la marea ha raggiunto il secondo livello più alto sopra il livello del mare mai registrato in città, inferiore solo al massimo registrato il 4 novembre 1966, con un vento concomitante di 110 km/h. Le inondazioni hanno causato enormi danni agli edifici privati e pubblici, anche appartenenti a siti del patrimonio culturale. Sono state colpite centinaia di chiese, musei e palazzi di inestimabile valore. Si è resa necessaria l'evacuazione di centinaia di persone dalle proprie abitazioni e le perdite agricole ed economiche sono state significative. Le autorità italiane hanno stimato in 5,62 miliardi di EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe.

Nel gennaio 2020 l'Italia ha presentato la propria domanda di sostegno del Fondo. La domanda è stata presentata come relativa a una "catastrofe naturale grave" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. L'Italia non ha chiesto il versamento di un anticipo.

A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 200 del 30 aprile 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 211 707 982 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea all'Italia. La decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 6272 che concedeva il contributo finanziario è stata adottata il 9 settembre 2020 e il versamento totale è stato effettuato il 6 ottobre 2020.

AUSTRIA - Eventi meteorologici avversi

Nel novembre 2019 le zone sud-occidentali dell'Austria sono state colpite da gravi inondazioni. Gli eventi sono stati innescati dalle stesse condizioni meteorologiche che hanno determinato il verificarsi di una catastrofe grave in Italia. Gli eventi meteorologici estremi hanno causato danni considerevoli a infrastrutture pubbliche essenziali, abitazioni private, imprese e foreste. Le autorità austriache hanno stimato in 87 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe.

Nel gennaio 2020 l'Austria ha presentato la propria domanda di sostegno del Fondo. La domanda è stata presentata come relativa a una "catastrofe naturale in un paese limitrofo" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. L'Austria non ha chiesto un anticipo. La Commissione ha calcolato l'importo del contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in 2 329 777 EUR.

A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 200 del 30 aprile 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 2 329 777 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea all'Austria. Il 23 luglio 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 5142 che concedeva un contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il versamento di 2 329 777 EUR è stato effettuato il 10 agosto 2020.

CROAZIA - Terremoto di Zagabria

Nel marzo 2020 la Croazia ha subito una serie di terremoti devastanti che hanno colpito la città di Zagabria e i suoi dintorni. Il primo terremoto, con una magnitudo di 5,5 sulla scala Richter, è stato il più forte che abbia colpito Zagabria dal 1880. È stato avvertito in tutta la Croazia continentale e nelle regioni di confine della Slovenia. Alla fine di aprile erano state registrate più di 1 100 scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito Zagabria solo quattro giorni dopo che era stato imposto un confinamento nazionale a causa dell'epidemia di COVID-19 e ha esposto le persone a una situazione di emergenza. La catastrofe ha colpito un quarto della popolazione croata. In totale sono rimaste ferite 27 persone, tra cui un'adolescente che è deceduta per le ferite riportate. Decine di migliaia di edifici residenziali, infrastrutture pubbliche, edifici appartenenti al significativo patrimonio culturale, così come importanti istituzioni statali come il parlamento croato, hanno subito danni. I danni totali stimati causati dai terremoti ammontavano a più di 11,6 miliardi di EUR.

Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato domanda di assistenza finanziaria a titolo del Fondo per il terremoto del marzo 2020. La domanda è stata presentata come relativa a una "catastrofe naturale grave" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, e la Croazia ha chiesto il versamento di un anticipo.

Il 10 agosto 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 5575 che concedeva un anticipo di 88 951 877 EUR, versato alla Croazia il 18 agosto 2020.

A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 960 del 9 ottobre 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 683 740 523 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Croazia. La Commissione ha calcolato l'importo del contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in 683 740 523 EUR. La decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8713 che concedeva il versamento alla Croazia è stata adottata il 2 dicembre 2020. Il saldo di 594 788 646 EUR è stato versato il 17 dicembre 2020.

POLONIA – Inondazioni

Nel giugno 2020 le province polacche di Podalskie, Mazovia (compresa Varsavia), Świętokrzyskie e Małopolskie hanno subito violente tempeste e forti piogge che hanno causato inondazioni. Si è resa necessaria l'evacuazione di oltre 400 persone e 14 000 hanno perso temporaneamente l'accesso all'elettricità. 1 300 abitazioni e oltre 240 strade sono state danneggiate. Anche l'agricoltura locale ha subito perdite ingenti, in quanto sono stati colpiti circa 9 000 ettari di terre coltivate.

Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle inondazioni che hanno colpito la provincia di Podkarpackie nel giugno 2020. Le autorità polacche hanno stimato in 282 851 202 EUR i danni diretti totali causati dalla catastrofe. I danni causati rappresentano l'1,56 % del PIL di Podkarpackie, la regione di livello NUTS 2 interessata, e superano pertanto la soglia di 270 961 950 EUR (1,5 % del PIL regionale). La domanda è stata presentata come relativa a una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La Polonia non ha chiesto il versamento di un anticipo.

La Commissione ha calcolato l'importo del contributo finanziario a titolo del Fondo in 7 071 280 EUR. A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 960 del 9 ottobre 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 7 071 280 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Polonia. Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 8685 che concedeva un contributo finanziario di 7 071 280 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, versato il 17 dicembre 2020.

GRECIA

Inondazioni a Evia

Nell'agosto 2020 la regione centrale di Evia ha subito inondazioni e frane catastrofiche a seguito di forti temporali e piogge torrenziali. Le piogge rapide e abbondanti hanno causato inondazioni e frane nelle aree dei fiumi Messapiou e Lilanta. Otto persone hanno perso la vita nella catastrofe e si è resa necessaria l'evacuazione di 3 000 abitazioni. La tempesta ha causato gravi danni alle abitazioni private e all'infrastruttura locale, tra cui quattro ponti che sono andati distrutti.

Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato domanda di assistenza finanziaria a titolo del Fondo per la catastrofe dovuta alle inondazioni dell'agosto 2020. Successivamente, la Grecia ha presentato la propria domanda per una catastrofe regionale che ha colpito una regione di livello NUTS 2 e ha stimato i danni diretti totali in 132 milioni di EUR. La catastrofe è stata

pertanto qualificata come "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La Grecia ha chiesto un anticipo.

Il 2 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1507 che concedeva un anticipo di 330 010 EUR, versato alla Grecia il 17 marzo 2021.

La Commissione ha calcolato il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in 3 300 100 EUR. A seguito della proposta della Commissione COM(2021) 201 del 24 marzo 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 3 300 100 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Grecia. La decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 4438 che concedeva il versamento alla Grecia è stata adottata il 14 giugno 2021 e il saldo di 2 970 090 EUR è stato versato il 5 luglio 2021.

Ciclone Ianos

Nel settembre 2020 la maggior parte del territorio continentale orientale e meridionale, le Isole Ionie meridionali, la Tessaglia, la regione di *Sterea Ellada* inclusa Evia, il Peloponneso e le Cicladi settentrionali e occidentali della Grecia sono state colpite da un ciclone mediterraneo denominato Ianos. La catastrofe è stata causata da inondazioni catastrofiche e venti tempestosi, nonché da frane dovute alle forti piogge portate dal ciclone. Diverse persone hanno perso la vita e molti anziani sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni a causa del crollo dei tetti provocato dalla tempesta. Molte infrastrutture hanno subito danni, quali il crollo di ponti, l'interruzione della fornitura elettrica e idrica e la caduta di massi sulle strade principali.

Il 9 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia una domanda di assistenza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in relazione al ciclone. La Grecia ha presentato la propria domanda come relativa a una "catastrofe naturale regionale" che ha colpito diverse regioni di livello NUTS 2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento e ha stimato i danni diretti totali in 863 540 756 EUR. La stessa ha chiesto il versamento di un anticipo.

Il 2 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1511 che concedeva un anticipo di 2 158 852 EUR, versato alla Grecia il 17 marzo 2021.

La Commissione ha calcolato il contributo finanziario del Fondo in 21 588 519 EUR. A seguito della proposta della Commissione COM(2021) 201 del 24 marzo 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 21 588 519 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Grecia. La decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 4466 che concedeva il versamento alla Grecia è stata adottata il 17 giugno 2021 e il saldo di 19 429 667 EUR è stato versato il 5 luglio 2021.

FRANCIA – Tempesta Alex

Nell'ottobre 2020 un ciclone extratropicale ha colpito il Mediterraneo, con conseguenti piogge eccezionalmente intense. L'evento meteorologico estremo ha provocato inondazioni nelle valli alpine francesi nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Le forti piogge hanno causato frane, colate detritiche, inondazioni improvvise ed erosione. Le reti infrastrutturali hanno subito gravi danni e diverse città sono rimaste isolate a causa del crollo di ponti e strade principali. Sono state colpite centinaia di abitazioni, diverse persone sono scomparse e almeno 15 hanno perso la vita. È stata segnalata come la peggiore inondazione nel sud della Francia degli ultimi 120 anni.

Il 21 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una domanda di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i danni causati dalla

tempesta Alex nell'ottobre 2020. Successivamente, la Francia ha presentato la propria domanda come relativa a una "catastrofe naturale regionale" che ha colpito una regione di livello NUTS 2 (Provenza-Alpi-Costa Azzurra/FRL0) e ha stimato i danni diretti totali in 2 373 milioni di EUR. La domanda è stata presentata come relativa a una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La Francia ha chiesto il versamento di un anticipo.

Il 22 febbraio 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1340 che concedeva un anticipo di 5 932 500 EUR, versato alla Francia l'11 marzo 2021.

La Commissione ha calcolato il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in 59 325 000 EUR. A seguito della proposta della Commissione COM(2021) 201 del 24 marzo 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 59 325 000 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea alla Francia. La decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 4868 che concedeva il versamento alla Francia è stata adottata il 28 giugno 2021 e il saldo di 53 392 500 EUR è stato versato il 29 luglio 2021.

COVID-19 - Grave emergenza di sanità pubblica

➤ Introduzione

Nel dicembre 2019 all'OMS fu segnalata da Wuhan, in Cina, un'epidemia di polmonite di origine ignota, che è stata successivamente identificata come un nuovo ceppo di coronavirus precedentemente ignoto negli esseri umani: la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato un'emergenza epidemica di portata internazionale a causa della nuova epidemia di coronavirus.

Nelle settimane successive, vista la rapidità con cui l'epidemia si stava diffondendo, gli Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale e hanno adottato misure significative per prevenire e contenere l'infezione nelle rispettive popolazioni. Le misure variavano da quelle di sorveglianza e controllo alle frontiere, al potenziamento del personale medico. La diffusione dell'epidemia e le conseguenti misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno avuto un profondo impatto sull'economia, influenzando la produzione, gli investimenti, i consumi e il funzionamento del mercato del lavoro.

Una delle caratteristiche distintive dell'epidemia di COVID-19 consisteva nell'enorme pressione esercitata sui sistemi e sugli operatori sanitari, in quanto la maggior parte dei pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19 richiedeva un'assistenza clinica speciale. La crescita significativa del numero di pazienti ha comportato un pesante onere a livello di personale ospedaliero e di disponibilità di apparecchiature e forniture cruciali, come bombole di ossigeno, ventilatori, kit diagnostici e dispositivi di protezione individuale. Per gli operatori sanitari è stato molto difficile gestire una simile situazione, in quanto una pandemia di tale portata rischia inevitabilmente di compromettere la capacità delle strutture sanitarie di fornire altri servizi essenziali.

➤ Modifica del regolamento

Il 30 marzo 2020, nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus³, il regolamento è stato modificato⁴ per includere le gravi emergenze di sanità pubblica nel principio di solidarietà dell'UE. La modifica comprendeva l'estensione del periodo di attuazione da 12 a 18 mesi e altre modifiche minori.

La modifica ha ampliato la gamma dei costi ammissibili per le operazioni essenziali di emergenza e recupero, per includere misure: i) che forniscano un'assistenza medica rapida alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica; ii) che proteggano la popolazione dal rischio di infezione, prevenendo, monitorando e controllando la diffusione delle malattie; e iii) che combattano i gravi rischi per la salute pubblica o che attenuino il loro impatto sulla sanità pubblica.

➤ Domande

Entro il termine del 24 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto 22 domande di contributo finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Complessivamente, 19 Stati membri dell'UE (Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania e Slovenia) e tre paesi candidati (Albania, Montenegro e Serbia) hanno presentato domanda di assistenza.

Le domande di Polonia e Slovenia sono state respinte in quanto non rispettavano i criteri di cui al regolamento. Nel corso della valutazione e a seguito degli scambi con le autorità polacche, la Commissione ha calcolato che queste ultime avevano sovrastimato la spesa pubblica diretta totale nella propria domanda del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata il 22 giugno 2020. La spesa riportata doveva pertanto essere ridotta con l'accordo delle autorità polacche. Poiché la soglia per grave emergenza di sanità pubblica (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del regolamento) per la Polonia nel 2020 era pari a 1 430,574 milioni di EUR, e la spesa pubblica totale riveduta risultava notevolmente inferiore a tale soglia, la domanda presentata dalla Polonia non era ammissibile al sostegno del Fondo. Parallelamente, nel corso della valutazione e in seguito agli scambi con le autorità slovene, la Commissione ha calcolato che queste ultime avevano sovrastimato la spesa pubblica totale nella propria domanda del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata il 17 giugno 2020 e che pertanto essa doveva essere ridotta. Poiché la soglia per grave emergenza di sanità pubblica (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del regolamento) per la Slovenia nel 2020 era pari a 135,102 milioni di EUR, e la spesa pubblica totale riveduta risultava inferiore a tale soglia, la domanda presentata dalla Slovenia non era ammissibile al sostegno del FSUE.

➤ Valutazione delle domande

Tutte le domande ricevute sono state valutate in un unico pacchetto per garantire un trattamento coerente e paritario. La Commissione ha esaminato in modo approfondito diversi aspetti, quali: i) l'ammissibilità della spesa (con un'analisi finalizzata a valutare se le spese presentate erano a copertura di operazioni ammissibili e se rientravano nel periodo di ammissibilità); ii) la natura di emergenza della spesa; iii) l'esistenza di un legame diretto con la pandemia di COVID-19; e iv) la coerenza della domanda nel complesso. Ove necessario, la

³ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

⁴ Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica.

Commissione ha chiesto ai paesi che avevano presentato domanda di fornire ulteriori informazioni, spiegazioni e documenti giustificativi.

➤ **Finanziamento**

Poiché il principio fondamentale originario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è la solidarietà, gli aiuti a titolo del Fondo dovrebbero essere progressivi. La metodologia di calcolo degli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo (cfr. la parte relativa al "Finanziamento").

In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, la Commissione applica, per determinare gli importi degli aiuti, un metodo analogo a quello utilizzato per le catastrofi naturali: un paese dovrebbe pertanto ricevere, per le emergenze sanitarie gravi, il 2,5 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile fino alla soglia specifica per tale paese, più il 6 % della parte di spesa pubblica che supera la soglia. Ne è stata data comunicazione anche attraverso il sito web della Commissione⁵. Poiché tale calcolo ha dato come risultato un importo totale per tutti i paesi superiore alle risorse di bilancio disponibili, gli importi per paese sono stati ridotti proporzionalmente.

➤ **Anticipi**

Sette Stati membri dell'UE (Croazia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Ungheria e Portogallo) hanno richiesto anticipi, per un importo totale di 132 736 830 EUR. La Commissione ha condotto una valutazione preliminare di tali sette domande e ha concluso che tutte soddisfacevano le condizioni per il versamento di un anticipo dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. A seguito della proposta della Commissione COM(2020) 960 del 9 ottobre 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un anticipo totale di 132 736 830 EUR, versato dalla Commissione ai suddetti paesi nel dicembre 2020.

➤ **Saldo e pagamenti totali**

A seguito della proposta della Commissione COM(2021) 201 del 24 marzo 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il versamento di 529 347 741 EUR dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea ai 20 paesi candidati prescelti. Nei mesi di novembre e dicembre 2021 è stato versato ai paesi un totale di 397 454 921 EUR come versamenti a saldo e versamenti integrali.

FINANZIAMENTO

I singoli importi degli interventi proposti dalla Commissione sono stati calcolati utilizzando il metodo deciso nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE come accettato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, applicato in tutti i casi successivi. Tale metodo si basa sul rapporto tra il totale dei danni diretti approvati provocati dalla catastrofe e la ricchezza relativa dello Stato interessato, rappresentato dalla soglia per una "catastrofe naturale grave" (cfr. allegato I).

In caso di "catastrofi naturali gravi" viene dunque applicato un sistema progressivo a due scaglioni, in base al quale il paese riceve aiuti a un tasso minore (pari al 2,5 % del totale dei

⁵ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19

danni diretti) per la parte dei danni inferiore alla soglia prevista, e a un tasso maggiore (pari al 6 %) per la parte dei danni superiore alla soglia. I due importi vengono sommati. Le "catastrofi naturali regionali" e le "catastrofi naturali in un paese limitrofo" ricevono il 2,5 % del totale dei danni diretti.

Una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la mobilitazione in ciascun caso e messo a disposizione i necessari stanziamenti nel bilancio dell'UE, la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione che concedono l'assistenza ai singoli paesi e ha quindi versato l'intero importo. Nei casi in cui era stato concesso un anticipo, è stato erogato solo il saldo dell'intero contributo.

Gli allegati delle decisioni di esecuzione elencavano una descrizione generica dell'uso previsto del denaro, le autorità nominate dagli Stati beneficiari per attuare il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e l'autorità indipendente responsabile dell'audit e del controllo.

Le tabelle finanziarie dettagliate sono riportate nell'allegato II della presente relazione.

Durante il periodo di riferimento, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato 17 contributi finanziari del Fondo di solidarietà dell'Unione europea proposti dalla Commissione. La Commissione ha presentato le proposte di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea suddividendole nei gruppi seguenti:

➤ 2019

- Il 22 maggio 2019 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁶ per l'importo di 293 551 794 EUR al fine di fornire assistenza a Romania, Italia e Austria. La proposta di mobilitazione era accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2019⁷, che proponeva di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni sia in pagamenti, nel bilancio generale 2019. Il PBR n. 3/2019 e la proposta di mobilitazione sono stati adottati dall'autorità di bilancio il 18 settembre 2019⁸, concedendo 293 551 794 EUR di assistenza a titolo del FSUE all'Italia, all'Austria e alla Romania.
- Il PBR n. 4/2019⁹ è stato adottato il 2 luglio 2019. Il PBR n. 4/2019 era inteso ad aggiornare il bilancio sul fronte sia delle spese che delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi, tra cui la proposta di ridurre di 29,7 milioni di EUR il livello degli stanziamenti d'impegno del Fondo di solidarietà dell'Unione europea inclusi nel bilancio.
- Il DEC¹⁰ n. 2020/227 è stato adottato il 27 novembre 2019 per mobilitare l'importo di 4 552 517 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a favore della Grecia.

➤ 2020

⁶ COM(2019) 206 final, 22.5.2019.

⁷ COM(2019) 205 final, 22.5.2019.

⁸ Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Austria, all'Italia e alla Romania.

⁹ COM(2019) 610 final, 2.2.2019.

¹⁰ Domanda di storno di stanziamenti d'impegno e di pagamento ai sensi dell'art. 31 del regolamento finanziario.

- Il 30 maggio 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹¹ per l'importo di 278 993 814 EUR al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria. La proposta di mobilitazione era accompagnata dal PBR n. 4/2020, che proponeva di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni sia in pagamenti, nel bilancio generale 2020. Il PBR n. 4/2020 e la proposta di mobilitazione sono stati adottati dall'autorità di bilancio il 18 giugno 2020, concedendo 278 993 814 EUR di assistenza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a Spagna, Italia, Austria e Portogallo a seguito delle catastrofi verificatesi in tali paesi nel corso del 2019.
- Il 9 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹² per l'importo di 823 548 633 EUR per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione alle catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2020 e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Ungheria in risposta alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020. La proposta di mobilitazione era accompagnata dal PBR n. 9/2020¹³, che proponeva di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni sia in pagamenti, nel bilancio generale 2020. Il PBR n. 9/2020 e la proposta di mobilitazione sono stati adottati dall'autorità di bilancio il 25 novembre 2020¹⁴, concedendo un totale di 823 548 633 EUR di assistenza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Polonia e Portogallo.

CHIUSURE

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento prevede che entro 24 mesi dalla data di erogazione del contributo finanziario lo Stato beneficiario debba presentare una relazione di esecuzione finanziaria ("relazione di attuazione") corredata di un giustificativo delle spese ("dichiarazione di validità").

La Commissione ha chiuso quattro fascicoli del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 2020 e nessuna nel 2019.

➤ **CHIUSURE DEL 2020**

Slovenia, tempesta di ghiaccio nel 2014: il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ammontava a 18 388 478 EUR. Il 17 marzo 2017 la Slovenia ha presentato domanda di proroga per la presentazione della relazione di attuazione e ne ha ottenuta una fino al 30 giugno 2017. La Slovenia ha presentato la relazione di attuazione e la dichiarazione di validità il 22 giugno 2017. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità slovene, durante le operazioni di audit è stato rilevato un importo irregolare di 6 775,35 EUR. Non è stato necessario un recupero di fondi, in quanto si è verificato un overbooking di 2 267 664,97 EUR. Il fascicolo è stato chiuso nel febbraio 2020.

¹¹ COM(2020) 200 final, 30.4.2020.

¹² COM(2020) 960 final, 9.10.2020.

¹³ COM(2020) 961 final, 9.10.2020.

¹⁴ Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica.

Cechia, inondazione nel 2013: il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ammontava a 15 928 275 EUR. Il 7 marzo 2016 le autorità ceche hanno presentato la relazione di attuazione e la dichiarazione di validità, sottoposte a valutazione da parte della Commissione. Su richiesta della Commissione, le autorità ceche hanno completato la dichiarazione di validità con informazioni aggiuntive nel novembre 2016 e nell'aprile 2018. Un audit condotto dalla Commissione nell'agosto 2018 ha rivelato che una parte delle spese risultava irregolare e non conforme al regolamento. Tale risultanza è stata confermata il 26 marzo 2019. Sulla base delle informazioni fornite dalla Cechia, la spesa ammissibile nell'ambito del Fondo ammontava a 15 917 103,51 EUR, che risultava inferiore al contributo finanziario di 15 928 275 EUR del Fondo. La differenza di 11 171,49 EUR tra le spese ammissibili sostenute e l'importo ricevuto derivava da una rettifica finanziaria relativa alla regione di Ústínad Labem. L'importo della rettifica finanziaria (11 171,49 EUR) doveva essere recuperato e il 13 maggio 2019 è stata inviata una lettera di pre-chiusura con l'indicazione di tale importo. Nel luglio 2019 la Cechia ha presentato una domanda di soppressione della rettifica finanziaria e ha fornito i documenti giustificativi. Da luglio 2019 a gennaio 2020 la Commissione ha analizzato le informazioni ricevute dalla Cechia; la dichiarazione di validità è stata infine accettata nell'aprile 2020 e la rettifica finanziaria è stata soppressa.

Regno Unito, inondazioni nel 2015: il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ammontava a 60 301 050 EUR. Il Regno Unito ha presentato la relazione di attuazione e la dichiarazione di validità il 16 luglio 2019. Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, la spesa ammissibile nell'ambito del Fondo ammontava a 93 887 925,31 EUR, un importo superiore al contributo finanziario di 60 301 050 EUR. La differenza tra il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e la spesa dichiarata è il risultato di una spesa ammissibile più elevata. Il 2 ottobre 2020 è stata inviata una lettera di chiusura in cui si affermava che non era necessario recuperare alcun importo.

Grecia, terremoto nel 2015: il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ammontava a 1 651 834 EUR. La relazione di attuazione è stata presentata il 22 novembre 2018. Dopo un esame approfondito da parte della Commissione, e sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, la spesa ammissibile nell'ambito del Fondo ammontava a 2 631 808,66 EUR, un importo superiore al contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di 1 651 834 EUR. La differenza tra il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e la spesa dichiarata è il risultato di una spesa ammissibile più elevata. Il 2 ottobre 2020 è stata inviata una lettera di chiusura a conferma che non era necessario applicare alcuna rettifica finanziaria.

CONCLUSIONI

Gli Stati membri e i paesi candidati sono sempre più esposti a catastrofi naturali, molte delle quali connesse al clima. Nel periodo 2019-2020 il FSUE ha continuato a offrire alle comunità colpite assistenza vitale sotto forma di sostegno finanziario ai loro sforzi di ripresa da tali catastrofi, fornendo un segno tangibile della solidarietà europea.

È stata però la pandemia di COVID-19 ad avere il maggiore impatto sul funzionamento del FSUE nel periodo 2019-2020, a dimostrazione dell'importanza della flessibilità del bilancio del FSUE e dell'adattabilità del regolamento. La rapida modifica del regolamento il 30 marzo 2020 ha significato che a partire dal 1° aprile 2020 gli Stati membri e i paesi con

negoziati di accessione in corso hanno potuto presentare domanda di sostegno a titolo del FSUE in caso di grave emergenza di sanità pubblica.

Di conseguenza, il 2019 e il 2020, in particolare, si sono rivelati anni molto impegnativi per il FSUE. In questi due anni si sono susseguite 33 nuove domande accolte, 13 delle quali erano correlate a catastrofi naturali e 20 a una grave emergenza di sanità pubblica.

In totale, il FSUE ha mobilitato 77,6 milioni di EUR nel 2019 e 989 milioni di EUR nel 2020 per sostenere gli Stati membri e i paesi candidati a riprendersi dalle conseguenze delle sole catastrofi naturali. I mesi da settembre a novembre 2019 sono stati caratterizzati da eventi meteorologici estremi nell'Europa meridionale e centrale, per i quali il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ha fornito un sostegno di oltre 270 milioni di EUR. Parallelamente, da giugno ad agosto 2020, le inondazioni hanno colpito diversi Stati membri, che hanno ricevuto 10 milioni di EUR di aiuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Il Fondo ha versato il più grande contributo del 2020, e il secondo importo più elevato della sua storia, per i terremoti di Zagabria del marzo 2020. La domanda e l'erogazione di **683,7 milioni di EUR** di sostegno sono state elaborate in un lasso di tempo straordinariamente breve (sette mesi), considerati l'importo del contributo del FSUE e l'entità dei danni diretti totali causati dai terremoti.

La coincidenza della pandemia di COVID-19 con i terremoti in Croazia ha tuttavia anche dimostrato i limiti di bilancio del Fondo. Per la prima volta nella sua storia, *è stato necessario ridurre il suo sostegno in misura proporzionale rispetto al sostegno calcolato secondo la metodologia concordata.* Come dimostrerà la relazione per gli anni successivi, non è stata l'ultima volta che si è resa necessaria una riduzione del sostegno.

Alla luce dell'ampliamento del suo mandato e della crescente domanda di sostegno, il FSUE dovrebbe disporre delle risorse di bilancio necessarie per adempiere al suo mandato anche in futuro. Nel corso della sua storia, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ha svolto un ruolo importante nel sostenere gli Stati in difficoltà e nell'offrire un segno concreto della solidarietà dell'UE alle persone che si trovano in situazioni estremamente difficili a causa di catastrofi ed emergenze. Perché possa continuare a svolgere questo ruolo sia concreto che simbolico, è essenziale aumentare e salvaguardare le risorse di bilancio del FSUE.